



Direzione Bilancio
e Contratti

UNIVERSITÀ
DI TORINO

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per la concessione, tramite finanza di progetto relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica di innovazione di cui al progetto “Infrastruttura Tecnologica di Innovazione (ITEC0000025) A “Farm-to-Fork” digital infrastructure to enable Metaverse and Web 3.0 access for all players and stakeholders in the food & beverage value chain”.

CUP: D13B22000070008

CIG: B6B7728E44

PREMESSE

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2025/III/1 del 25/03/2025, questa Amministrazione ha:

a) Approvato la proposta ed il relativo progetto presentato da Fondazione Riccagioia 5.0, con sede in Via Riccagioia, 48, 27050 Torrazza Coste (PV), CF 95038300182 e PI 02885250189, di qui in poi anche il ‘Promotore’, avente ad oggetto la Progettazione, realizzazione e gestione della infrastruttura tecnologica di innovazione: “Infrastruttura Tecnologica di Innovazione (ITEC) “Farm-to-Fork”;

b) autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.lgs. 36/2023, tramite finanza di progetto relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica di innovazione di cui al progetto “Infrastruttura Tecnologica di Innovazione (ITEC0000025) A “Farm-to-Fork” digital infrastructure to enable Metaverse and Web 3.0 access for all players and stakeholders in the food & beverage value chain”.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile, in lingua italiana, all’indirizzo <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, e in lingua inglese all’indirizzo <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/en/homepage.wp>. Tramite il predetto sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”).

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, co. 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino [codice NUTS ITC11].

Il codice unico di intervento (CUI) è F80088230018202400094.

Il codice unico di progetto (CUP) è D13B22000070008.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito “RUP”), ai sensi dell’art. 15 del Codice è la dott.ssa Elisa Rosso, e-mail: elisa.rosso@unito.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei "Manuali" di seguito riportati: "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp) e "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma fino alla risoluzione del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo ed il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" di cui al link https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma, essendo una piattaforma WEB, è sempre accessibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi i periodi in cui potrebbe essere sottoposta a manutenzione straordinaria concordata con l'Università.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" di cui al punto 1.1 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ☐ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - ☐ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ☐ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l'identificazione o eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della Piattaforma, devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo approvvigionamenti@pec.unito.it o, solo per Operatore economico estero, all'indirizzo e-mail appalti@unito.it, indicando sia il seguente oggetto **“Richiesta supporto concessione food metaverse”** sia l'eventuale codice errore generato nella Piattaforma. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Operatore economico registrato alla Piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, sezione “Bandi di gara in corso”, individuare la presente procedura e cliccare su “Visualizza scheda”, quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante “Presenta offerta” e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, di una busta virtuale contenente l'offerta tecnica e una busta virtuale contenente l'offerta economica e l'eventuale documentazione probatoria dell'equivalenza del CCNL applicato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni, All. B – Dichiarazioni per avvalimento, All. C – Offerta economica, All. D – Informativa privacy, All. E – Dichiarazione relativa al titolare effettivo, All. F – Dichiarazione relativa all'assenza conflitto di interessi, All. G – Dichiarazioni antimafia, All. H – Dichiarazioni DNSH- DGUE);
- c) Progetto di fattibilità costituente anche la descrizione dei servizi - Bozza di Convenzione - Piano economico finanziario asseverato presentati dal promotore;
- d) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" reperibile al link https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

La documentazione di gara di cui al precedente elenco (lett. a-b-c) è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo dell'Ente concedente, al seguente link: <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la Piattaforma, utilizzando le funzionalità descritte nella Guida richiamata al **punto 2.1** lett. d) e indicando come oggetto **“Richiesta chiarimenti concessione food metaverse” almeno 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa registrazione sulla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite, in formato elettronico, **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e Operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD o, per gli Operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E VALORE - SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto per le motivazioni indicate nella sopracitata Delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'oggetto della concessione è analiticamente definito dal progetto proposto dal Proponente, approvato dall'Ente concedente e posto a base della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del Codice, il valore stimato della concessione al netto dell'IVA è di Euro 105.302.956,00 ed è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto al netto dell'IVA a fronte del contributo e delle tariffe previste.

L'importo stimato dell'investimento al netto dell'IVA, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è di euro 21.400.000,00 a fronte di un contributo pubblico di euro 10.486.000,00, così come indicato nella proposta posta a base di gara, riconosciuto all'Ente Concedente dal Ministero dell'università e della ricerca, nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"- Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - Ministero dell'università e della ricerca NextGenerationE.

Il contratto applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, in conformità all'articolo 11 comma 1 e 2 e all'allegato I.01 del Codice, è il seguente: Cod. CNEL H011 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi_ Confcommercio Imprese per l'Italia e Cgil - Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs.

Il valore complessivo della concessione comprende i costi della manodopera stimati in € 17.582.440,00 calcolati sulla base della relativa tabella ministeriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

La prestazione oggetto della Concessione è così classificata in via principale:

Codici ATECO:

- 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03 Gestione di strutture informatizzate

Codici CPV:

- 73300000-5 (principale)
- 72262000 Servizi di sviluppo di software
- 72500000 Servizi informatici
- 72510000 Servizi di gestione connessi all'informatica
- 64226000 Servizi telematici

3.1 DURATA E RECESSO DEL CONCEDENTE

La durata complessiva della concessione, fermo restando i casi espressamente previsti dalla legge, è fissa e invariabile ed è stabilita in quindici anni e sette mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso di recesso del Concedente, ai sensi dell'articolo 190, comma 4, lett. c) del Codice, la misura del relativo indennizzo a favore del Concessionario è fissata nel valore del due per cento (2%) degli utili previsti nel piano economico- finanziario, tenuto conto dei seguenti criteri: la natura innovativa dei servizi resi e la correlata novità del mercato di riferimento e della prevedibilità della domanda degli utenti, la rilevante durata degli anni di gestione da prendere in considerazione.

3.1.1 SOCIETÀ' DI SCOPO

Ai sensi dell'art. 194 del Codice, l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa.

Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società è indicato in € 100.000,00 (centomila/00).

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE e REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Sono consentite le modifiche al contratto di concessione in oggetto, durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 189 del Codice.

La revisione del contratto è disciplinata dall'art. 192 del Codice.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, co. 2, lett. b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorzziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

Nel caso di partecipazione nella forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti e ciascun componente dei predetti soggetti associati o associandi.

Self cleaning

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni

all'Operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei 12 (dodici) mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre all'Ente concedente di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, co. 3 del D.L. n. 77 del 2021

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, costituiscono requisiti di capacità economica-finanziaria:

- 6.2.1 fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento di cui al punto 3 del presente disciplinare;
- 6.2.2 capitale sociale ovvero patrimonio netto - risultante¹ al momento della presentazione dell'offerta - non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento di cui al punto 3 del presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato e del capitale sociale dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 6.3.1 svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- 6.3.2 svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,

¹ Si segnala che l'allegato e-DGUE, generato sull'apposita piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home>, richiede necessariamente in merito a requisiti di capacità economica finanziaria l'indicazione di un periodo di riferimento. Si ribadisce che il requisito minimo di capacità economica e finanziaria richiesto al punto 6.3.2. relativo al capitale sociale o patrimonio netto richiesto è quello indicato nel presente disciplinare e prescinde da indicazioni temporali.

CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a. Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto, con riferimento alla parte di prestazione rispettivamente assunta:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo o dal soggetto associato nel complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti.

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2. devono essere posseduti dal raggruppamento o dal soggetto associato nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione

alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 188 del Codice il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle

piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, ultimo periodo, del Codice gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Università, in qualità di Ente concedente richiede, in considerazione della natura e dell'oggetto della concessione, agli Operatori economici concorrenti l'assunzione dei seguenti impegni ai sensi dell'art. 102 co. 1 del Codice.

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni di occupazione femminile.

Gli Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1 % del valore complessivo della concessione e precisamente pari ad € 1.053.029,56 in considerazione dell'elevato contenuto innovativo dell'intervento e del relativo rischio operativo, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

1. La **cauzione** è costituita mediante:

- per l'Operatore economico italiano tramite il sistema PagoPA, indicando per mezzo della piattaforma telematica U-Buy la volontà di ricorrere a tale modalità di pagamento, mediante richiesta del codice IUV (identificativo univoco di versamento), entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cui seguirà la mail dell'Ateneo in merito al codice IUV da utilizzare per il pagamento (in caso di partecipazione in RTI occorre specificare se in raggruppamento costituito o costituendo);
- per l'Operatore economico estero con bonifico o versamento presso il c/c dell'Ateneo, alle seguenti coordinate:

BANCA: Intesa Sanpaolo S.p.A.

CODICE IBAN: IT07No306909217100000046985

In caso di bonifico o di pagamento tramite il sistema PagoPA, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore economico che ha operato il versamento stesso.

2. La **fideiussione** può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente concedente);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore economico).

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si segnala che indicazioni operative e relativi avvisi sono disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'Ente concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma da parte di ciascun concorrente compreso il Promotore.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione (ove espressamente previsto) devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/06/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni Operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 50 MB per singolo file, con un limite di 100MB per busta.

La Piattaforma accetta (cfr. scheda "Documenti e atti", all'interno della sezione "Documenti richiesti ai concorrenti") esclusivamente files con i seguenti formati: Documento firmato digitalmente (P7M, TSD, PDF, XML); Documento in formato PDF; Documento in formato Excel (XLS, XSLX, ODS).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nei manuali citati al punto 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico: al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sulla Piattaforma deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione/personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta.

Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "log out".

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario sia mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale, partita Iva e quota di partecipazione.

Il caricamento sulla Piattaforma viene effettuato solo dal mandatario ed esclusivamente a quest'ultimo perverranno sulla propria area riservata le eventuali comunicazioni relative alla gara.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica comprensiva dell'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL applicato.

L'Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, accedendo all'Area riservata, sezione "Bandi di gara in corso" e cliccando su "Annulla e ripresenta offerta".

L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione dell'offerta, la Piattaforma non invia alcuna comunicazione all'Operatore economico, ma ne segnala l'invio restituendone il numero di protocollo.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutti i documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale, contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. La Piattaforma consente di caricare detta richiesta tramite la funzionalità comunicazioni, inviando la richiesta di rettifica e allegando la documentazione con file criptati e relativa password.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'Operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9.

Ai fini del soccorso istruttorio, l'Ente concedente assegna al concorrente un congruo termine – pari a **5 (cinque) giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine l'Ente concedente procederà all'**esclusione** del concorrente

dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Ente concedente che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico inserisce nella sezione della Piattaforma "Documentazione amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (All. A), nonché eventuale procura;
- 2) DGUE²;
- 3) garanzia provvisoria ed eventuale documentazione per la riduzione dell'importo garantito;
- 4) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 15.2;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) informativa privacy (All. D)
- 9) dichiarazione relativa al titolare effettivo (All. E);
- 10) dichiarazione relativa al conflitto interessi (All. F);
- 11) dichiarazioni antimafia (All. G);
- 12) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 13) indicazione delle modalità di adempimento degli impegni di cui all'art. 102 del Codice;
- 14) consenso subappaltatore dell'investitore istituzionale.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e

² Il concorrente presenta, oltre il proprio, il DGUE di ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 del Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dell'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (In particolare i consorziati per i quali il consorzio concorre sono tenuti ad indicare i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, nell'apposita sezione del DGUE).

associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore dichiara di partecipare in più di una forma, allega in "Documentazione amministrativa", la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

2. dati soggetti art. 94 co. 3 del Codice:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. in caso di avvalimento e subappalto:

- di volersi avvalere di altra impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;
- di volersi avvalere di altra impresa al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica;
- solo in caso di avvalimento premiale, di partecipare alla gara in proprio nonché come impresa ausiliaria di altro concorrente ma che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, come risulta dalla documentazione allegata;
- di voler subappaltare parte del contratto a terzi, e a tal fine elenca le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale;
- la soglia di affidamento, diversa dal 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, fornendone adeguata motivazione, in considerazione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento;
- (solo per gli investitori istituzionali) di impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, indicando il nominativo del subappaltatore e allegando il relativo consenso.

4. in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- di aver inserito in "Documentazione amministrativa" la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e indica nel DGUE il riferimento alla predetta relazione,

oppure, in alternativa

di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i motivi indicati nella domanda di partecipazione e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

5. in caso di sottoposizione a sequestro/confisca:

- che nei propri confronti è stato emesso provvedimento di sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;

6. ulteriori dichiarazioni:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'investimento che sull'erogazione dei servizi del Progetto "Food Metaverse", sia sulla determinazione della propria offerta;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/02/2016 disponibile sul sito internet <http://www.unito.it> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

- eventualmente di beneficiare della/e riduzione/i della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co. 8;
- di aver indicato la forma con la quale è stata costituita la cauzione;
 - (solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) il sito internet al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte dell'Ente concedente;
 - (solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico a favore di Operatore estero) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN indicato;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, co. 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi a effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- di aver allegato la ricevuta del bonifico bancario (se Operatore estero) relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo o, in alternativa, indica il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato .pdf;

7. assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro³:

- di impegnarsi ad applicare il CCNL indicato dall'Ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;

8. assunzione di ulteriori impegni:

- ☐ (solo per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare all'Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ☐ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- ☐ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ☐ di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

9. autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati e società di scopo:

- ☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
- ☐ di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- ☐ di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, co. 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma;
- ☐ di autorizzare l'Ente concedente ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti ai sensi e nei limiti degli artt. 35 e 36 del Codice indicando le eventuali parti dell'offerta o delle giustificazioni della medesima che costituiscono segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. a D.Lgs. n. 36/2023 nonché le ragioni per le quali le stesse sono da segretare;
- ☐ di autorizzare l'Ente concedente a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- ☐ di aver indicato il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6 quater del

³ In caso di Consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni di cui al punto 7 sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni stesse sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici.

D.lgs. n. 82/05 nella Domanda di partecipazione;

☐ (solo per gli Operatori economici transfrontalieri) di aver indicato il domicilio fiscale, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, per le comunicazioni che avvengono a Sistema, ed eletto domicilio nell'apposita area del sistema a esso riservata;

☐ (in alternativa, nel caso in cui l'Operatore economico non sia presente nei predetti indici) di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter e 6 quater del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al precedente punto 2.3 del, di aver eletto domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;

☐ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di scopo in forma di società per azioni, o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell'art. 194 del Codice, che subentri nella titolarità della concessione al soggetto o al raggruppamento di soggetti che partecipa alla gara;

☐ di essere a conoscenza che il capitale sociale di detta società dovrà essere non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00);

☐ a pena di esclusione la quota di partecipazione di ciascun soggetto al capitale sociale della società di scopo (solo in caso di concorrente costituito da più soggetti).

10. dichiarazioni concernenti la normativa PNRR

- di essere consapevole che la procedura in oggetto attiene a investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR) e, pertanto, in conformità all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, e a tal fine dichiara:

a) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

b) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

c) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare all'Ente concedente, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47 co. 3, del D.L. n. 77/2021;

d) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% e a quella femminile una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di cui all'art. 47 co. 4, del D.L. n. 77/2021;

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a osservare i vincoli derivanti dal Decreto di Concessione n. 157 del 22/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1976 del 25 luglio 2022, con cui l'Università è stata ammessa al finanziamento del ITEC0000025 con risorse pari a complessivamente euro 10.486.000,00 (diecimilioniquattrocentoottantaseimila/00) nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"- Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - Ministero dell'università e della ricerca NextGenerationEU;

- che le soluzioni tecniche e amministrative proposte in sede di gara garantiscono il rispetto di quanto sotto riportato, laddove applicabile:

a) dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto;

b) dei principi trasversali del PNRR, quali:

1) il principio della parità di genere;

2) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;

3) il principio di superamento dei divari territoriali.

- che l'offerta è conforme al principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm"- DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e secondo la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n.32, aggiornata con Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024;

Le dichiarazioni di cui al DGUE in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti

di cui al comma 3, elencati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al DGUE in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese nel DGUE in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara nel DGUE:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lettere b), c), d) e all'art. 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce.

Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente rende altresì le dichiarazioni di cui agli Allegati D - E - F -G - DGUE.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni di cui sopra sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del

concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16.00 viene effettuato dal concorrente con le seguenti modalità:

- per gli Operatori Economici italiani, acquisto marca da bollo e inserimento del suo numero seriale nella domanda di partecipazione; a comprova del pagamento, il concorrente allega copia del contrassegno in formato .pdf;

- per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei Contrassegni.

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo sarà comunicato all'Agenzia delle Entrate ai fini della successiva regolarizzazione.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, in conformità al modello Allegato A, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente allega nella "Documentazione amministrativa" una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE⁴.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (All. B);
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti si richiede:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati (All. A).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti si richiede:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati (All. A).

⁴ L'impresa ausiliaria è tenuta a indicare i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, nel DGUE e il possesso dei requisiti generali e speciali, oggetto di avvalimento, di cui ai punti 5 e 6 del Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti si richiede:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (All. A), attestante:
 - a. a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica si richiede:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (All. A);
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (All. A).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica si richiede:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (All. A).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo si richiede:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete (All. A).

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete (All. A), attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

L'Operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella sezione della Piattaforma "Offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) il progetto "Food Metaverse" contenente, altresì, le caratteristiche del servizio e della gestione con relative proposte migliorative di portata non sostanziale, la cui valutazione verrà eseguita in conformità ai criteri di cui al paragrafo 18.1. Non saranno ammesse varianti/proposte migliorative aventi a oggetto elementi o aspetti differenti da quelli indicati al par. 18.1;
- b) una relazione illustrativa di estensione pari a massimo n. 15 (quindici) pagine che esponga esaurientemente le proposte migliorative relative agli elementi di cui alla lett. a) e al successivo paragrafo 18.1;
- c) lo schema di convenzione di partenariato pubblico privato coerente con l'offerta presentata da ciascun concorrente – unitamente a una tabella comparativa riportante in modalità grassetto le modifiche apportate rispetto alla Bozza di Convenzione posta a base di gara – che espliciti in maniera chiara ed esauriente le obbligazioni assunte dal Concessionario e dal Concedente per tutta la durata del contratto in conformità con le condizioni prescritte dall'art. 174 ss del Codice e la Matrice Rischi contenente le sottese modalità di allocazione del rischio operativo ex comb. disp. artt. 174 e 177 del Codice.
- d) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
- e) dichiarazioni DNSH (All. H).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Operatore economico - in conformità alla dichiarazione firmata (All. A) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza con argomentazione congrua delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare – allega nella sezione della Piattaforma "Offerta tecnica" la copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di discordanza tra i documenti di cui alle lettere a) b) e c) del presente punto prevale, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, quanto riportato nel documento di cui alla predetta lettera a).

17 OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE EQUIVALENZA CCNL

L'Operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella sezione della Piattaforma "Offerta Economica" come di seguito specificata.

La documentazione economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 deve contenere a pena di esclusione quanto di seguito dettagliato:

1. L'indicazione preferibilmente secondo il modello "All. C – Offerta Economica" dei seguenti elementi:

- (i) incremento in valore percentuale sugli importi previsti quali royalties/canoni annuali a favore della Concedente individuati alla tabella di cui al paragrafo 7.2 (Costi di gestione ed esercizio) del Progetto di fattibilità costituente anche la descrizione dei servizi posto a base di gara;
- (ii) ribassi in valori percentuali rispetto agli importi previsti quali tariffe del Concessionario individuati alla tabella di cui al paragrafo 7.1 (Ricavi e tariffe dei servizi) del Progetto di fattibilità costituente anche la descrizione dei servizi posto a base di gara:

- (ii) a) un unico ribasso percentuale con riferimento alle seguenti voci di tariffa annuale:
 - S1 - Farm Management Information System;

- S3 - Modulo ESG in licenza SW;
- S4 - Modulo gestione rischi e redditività;

(ii) b) un unico ribasso percentuale con riferimento alle seguenti voci di tariffa annuale:

- S2A - Modulo tracciabilità vini;
- S2B - Modulo tracciabilità cibi.

(iii) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

(iiii) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dell'eventuale quarta cifra indicata nell'offerta economica. In caso di discordanza, tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Gli importi a base di gara sono quelli indicati nelle predette tabelle del Progetto di fattibilità costituente anche la descrizione dei servizi posto a base di gara:

- di cui al paragrafo 7.2 (Costi di gestione ed esercizio), oggetto di offerta in incremento;
- di cui al paragrafo 7.1 (Ricavi e tariffe dei servizi), oggetto di offerta in riduzione.

Sono inammissibili le offerte economiche:

- che siano inferiori o uguali all'importo a base di gara con riferimento all'offerta in aumento;
- che siano superiori o uguali all'importo a base di gara con riferimento all'offerta in riduzione.

2. Il **P. E. F** in formato .pdf; - firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 15, in cui siano rappresentati entrambi i valori economici contenuti nell'offerta economica presentata. Si richiede altresì una copia del PEF in formato .xls (con le formule di calcolo esplicitate), firmato digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 15 e si precisa che farà fede, ai fini della gara, il PEF in formato .pdf e firmato.

Il predetto P.E.F. dovrà dimostrare:

- la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell'iniziativa per il periodo di 15 (quindici) anni di concessione e sette mesi;
- per il periodo di concessione gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell'offerta

Il P.E.F. dovrà essere:

- redatto, in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti e gli oneri da sostenere, con particolare riferimento:
 - ✓ all'evidenziazione chiara ed inequivocabile dei ricavi nonché dei costi, le cui voci devono essere esplicitate in fisse e variabili. I dati previsionali e principalmente quelli di conto economico devono essere quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione e metodologia di predisposizione;
 - ✓ all'indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando in che percentuale e valore assoluto;
 - ✓ a pena di esclusione all'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ✓ a pena di esclusione ai costi della manodopera;
- munito di una **relazione illustrativa** in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione secondo le modalità di cui al paragrafo 15 in cui siano rappresentati:

- ✓ gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;
 - ✓ gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;
 - ✓ indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali: a) il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito – per capitale e interessi – per il medesimo periodo, in caso di ricorso al finanziamento da terzi; b) il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento in caso di ricorso al finanziamento da terzi, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.
 - ✓ un documento di asseverazione emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma;
3. Documentazione comprovante l'equivalenza del CCNL applicato ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 e All. 0.1 del Codice se diverso da quello indicato al punto 3 del presente Disciplinare, completo di dichiarazione di equivalenza delle tutele.

All'interno dell'Offerta Economica, il concorrente può inserire le spiegazioni sulle voci indicate nell'offerta economica, di cui all'art. 110 co. 3 del Codice, sottoscritte digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI DI VALUTAZIONE – PUNTEGGI E METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Il Punteggio totale per l'offerta (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = P_{TTOT} + P_{ETOT}$$

Dove:

P_{TTOT} = punteggio tecnico totale conseguito nell'offerta tecnica

P_{ETOT} = punteggio economico totale conseguito nell'offerta economica

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (max 80 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella Tabella sottostante vengono identificati:

- con la lettera "T" "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera "D" i "punteggi discrezionali", vale a dire il punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione	Sub criteri di valutazione	Punteggio max	Tipo criterio
1 CYBERSICUREZZA	1.1 Livello di sicurezza dell'architettura proposta in termini di cifratura, segregazione, ridondanza, affidabilità	7	D
	1.2 Assistenza tecnica relativamente al trattamento dati	3	D
2 SCELTE TECNICHE ALLA BASE DELLA PROPOSTA	2.1. Assistenza Tecnica: tempi di risposta, canali, help-desk e disponibilità oraria	4	D
	2.2. Moduli: quantità di moduli software consegnati con o senza licenza perpetua, eventuale titolarità del codice sorgente e trasferimento e/o messa in disponibilità al Concedente, adeguatezza della documentazione	8	
	2.3. Aggiornamenti software: frequenza, innovazione	8	
	2.4. Livello di affidabilità della soluzione proposta	6	
	2.5. Ampliamento margine di personalizzazione alle richieste degli utenti	4	
3 MODELLO DI DISTRIBUZIONE	3.1. Incremento dei canali distributivi alla base del modello di proposizione commerciale	8	D
	3.2. Ampliamento del bundle non commerciale, includendo l'uso gratuito dei sistemi in favore di Università e Centri di Ricerca per finalità di ricerca - possibilità di simulare scenari sui dati	12	
4 CONDUZIONE E	4.1. Completezza ed analiticità dell'impianto progettuale anche in relazione alla coerenza con i vincoli e gli obiettivi del PNRR	3	D

LIVELLI DI SERVIZIO	4.2. Superamento della quota minima del 30 per cento prevista quale requisito minimo di cui al punto 9 del disciplinare con riferimento alle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e femminile	2	T
	4.3. Implementazione migliorativa dell'articolazione e dei livelli di servizio presenti nella proposta	10	D
	4.4. Misurazione di impatto su obiettivi ESG, riduzione degli sprechi nella filiera DOP e IGP, operatori formati sull'uso delle tecnologie, riduzione costi operativi delle aziende agricole che adottano il modulo Farm Management, accesso al credito delle aziende agricole, riduzione del rischio di credito per le banche	5	D
	Punteggio totale	Max 80	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato con la lettera "D", ogni Commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico secondo quanto sotto riportato:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,0
Distinto	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

La commissione giudicatrice calcola la media dei coefficienti assegnati (con al massimo tre cifre decimali, ottenute con arrotondamento per eccesso, se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore a 5) dei singoli componenti per gli elementi qualitativi di tipo "discrezionale".

18.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito, fino a un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta economica:

1. Incremento sulle royalties/canoni a favore della concedente di cui al paragrafo 7.2 (Costi di gestione ed esercizio) del Progetto di fattibilità costituente anche la descrizione dei servizi posto a base di gara: max 10 (dieci) punti;
2. Ribasso sulle tariffe:
 - 2.1 ribasso sulle tariffe di cui alla lett. (ii) a) del punto 17.1.: 5 max (cinque) punti;
 - 2.2 ribasso sulle tariffe di cui alla lett. (ii) b) del punto 17.1.: 5 max (cinque) punti.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito a ciascuno degli elementi economici, di cui al precedente punto, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le formule di seguito riportate:

- **Formula 1**

$$V_{xi} = \frac{C_i}{C_{max}}$$

dove:

C_i = incremento in valore percentuale sugli importi previsti quali royalties/canoni annuali offerto dal concorrente "i-esimo"

C_{max} = incremento in valore percentuale sugli importi previsti quali royalties/canoni annuali più alto offerto.

- **Formula 2**

$$V_{xi} = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

R_i = ribasso sulle tariffe di cui alla lett. (ii) a) e b) del punto 17.1. offerto dal concorrente "i-esimo";

R_{max} = ribasso sulle tariffe di cui alla lett. (ii) a) e b) del punto 17.1. più alto offerto.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione delle formule di cui sopra, sarà ritenuto valido il risultato delle relative operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n V_{xi} P_x$$

dove:

vP_i = punteggio concorrente i-esimo

V_{xi} = coefficiente criterio di valutazione x, del concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio x

$x = 1, 2, \dots, n$

Non si effettuerà alcuna riparametrazione.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, sarà ritenuto valido il risultato delle relative operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, altamente qualificati e competenti come previsto dall'art. 185 comma 6 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la Piattaforma.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avviene in modalità telematica il giorno **04/06/2025 alle ore 14:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP operando attraverso la Piattaforma, con il supporto dell'Area Appalti e Contratti dell'Università, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica ed economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni dalla predetta richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, l'incremento e i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, in conformità all'allegato I.01) del Codice, nel caso in cui il concessionario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice qualora il Promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Qualora il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificate in € 535.000,00 e, comunque, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dal concessionario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, al concessionario, automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione.

All'atto della stipulazione, il concessionario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal comb. disp. artt. 193 e 117 del Codice.

Il Concessionario è altresì tenuto alla costituzione di una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'infrastruttura ai

sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del concessionario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o servizi di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

Il concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto e gli eventuali successivi atti integrativi e/o modificativi saranno stipulati, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Università.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che l'imposta di bollo è calcolata in conformità a quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato I.4 del Codice, sottraendo quanto già versato per il bollo in fase di partecipazione alla procedura in oggetto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il concessionario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei servizi a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gara comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, il concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente concedente e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente, di cui ai link <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza-e-lintegrita> e <https://www.unito.it/ateneo/statuto-e->

[regolamenti/codici-di-comportamento.](#)

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. È inoltre espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali secondo l'Informativa allegata (All. D). Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8, Torino.

Il Responsabile interno del trattamento è la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva il Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Elisa Rosso, Direttrice della Direzione Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà (rpdp@unito.it).

L'Operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza.

Le notizie relative all'Università non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati. I dati personali saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa allegata.

La Direttrice
Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005)*

Allegati:

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
B - Dichiarazioni per avalimento;
C - Offerta economica;
D - Informativa Privacy;
E - Dichiarazione Titolare effettivo;
F - Dichiarazione assenza conflitto interessi;
G - Dichiarazioni antimafia;
H - Dichiarazioni DNSH
DGUE